



COMUNE DI ROCCASTRADA

Provincia di Grosseto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Roccastrada (GR), ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., .

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire AL Comune di Roccastrada, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto completo in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio (con individuazione delle coperture occorrenti) che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture, anche in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo e alle esigenze dell'Amministrazione;
- b) impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato volto ad ottimizzare le protezioni attive e passive e limitare i costi a carico dell'Ente, comprendente le indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e quelli per la stima preventiva dei beni;
- c) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
- d) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure di gare assicurative e predisposizione con congruo anticipo rispetto alle scadenze, dei capitolati speciali di appalto, dei disciplinari di gara e di tutta la documentazione necessaria, tutto opportunamente aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato, nonché assistenza nelle fasi di espletamento della gara e valutazione delle offerte formulate, ed in fase contrattuale qual'ora richiesto dall'Amministrazione. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate all'individuazione delle compagnie di assicurazione;
- e) assistenza nella gestione e controllo dei contratti assicurativi, con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti;
- f) gestione sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di aggiudicazione del servizio, in collaborazione con gli Uffici comunali a ciò preposti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e con obbligo di riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati. Valutazione sull'apertura di sinistri di particolare complessità segnalati dal Comune ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno, verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. In caso di danno entro la soglia di franchigia prevista in polizza, il Broker dovrà esprimere una propria valutazione in merito, oltre che

trasmettere copia della perizia redatta dal perito della compagnia assicurative ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione del danneggiato;

- g) assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (comprese quelle in corso alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto) con segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni (es. recesso in caso di sinistro da parte della compagnia di assicurazione), ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
- h) formazione e aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- i) consulenza ed assistenza su questioni in materia assicurativa o attinente, e in particolare:
 - a favore di Amministratori e di dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio;
 - per convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di convenzione o del contratto e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche invia occasionale, impianti, immobili e beni appartenenti al Comune;
 - per rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- j) tempestiva trasmissione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e trasmissione delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
- k) messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio dello stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possano evidenziarsi (es. apertura, riserva, contenzioso ecc.), creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;
- l) elaborazione di reports semestrali sulla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, dichiarati senza seguito, completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità, con indicazione dell'andamento della stessa e dello stato dei sinistri aperti;
- m) Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente; a tale scopo dovrà pertanto essere garantito almeno un incontro annuale presso la sede comunale;
- n) Servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara .

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO E OPZIONE RINNOVO

L'incarico ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dall'effettivo inizio del servizio a seguito di aggiudicazione, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo massimo di 6 (sei) mesi senza il consenso

preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre). Tale facoltà può essere esercitata comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. L'aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa.

Dalla data sopraindicata di decorrenza dell'incarico, l'aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in modalità elettronica mediante scrittura privata, le cui spese verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione del broker al registro (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In caso di anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente stesso.

Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

ART. 4- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta alcun onere per il Comune di Roccastrada. Tale attività viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le future polizze; pertanto al broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione indicate dal broker in sede di gara. Il broker è impegnato a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata nell'offerta.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Anche nell'ipotesi in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare di appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Roccastrada.

ART.5 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE

Le polizze assicurative stipulate dal Comune di Roccastrada, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono di seguito elencate per un ammontare annuo di premi assicurativi pari ad € 67.946,80

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	PREMIO ANNUO LORDO
Polizza RCA Libro Matricola	31/12/2021	9.286,64	11.607,00
Kasko	31/12/2021	1.718,06	1.950,00
RCT/O	31/12/2021	30.593,07	37.400,00

Tutela legale	31/12/2021	3.703,09	4.490,00
Incendio fabbricati	31/12/2021	8.997,98	10.999,80
Polizza infortuni	31/12/2021	1.463,36	1.500,00
TOTALE		55.762,20	67.946,80

Si precisa che il premio annuo non è comprensivo di eventuali regolazioni premi.

Il valore triennale dell'appalto è stimato in € 15.078,00.

Ai fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. procedura applicabile, CIG etc.) il valore presunto dell'appalto è stimato in € 32.670,00 per il periodo di tre anni, più gli ulteriori tre anni di possibile rinnovo e i sei mesi di possibile proroga ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Tale valore è calcolato applicando ai premi assicurativi imponibili delle polizze in essere le percentuali di provvigione applicate sulla base del contratto di brokeraggio in essere. Tale importo è meramente indicativo e non impegna in nessun modo ed a nessun titolo l'Ente.

ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto, del bando di gara e dell'offerta presentata in sede di gara, con diligenza e nell'interesse esclusivo del Comune di Roccastrada e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- È obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mente l'Ente è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte;
- Dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Non potrà assumere, nei confronti degli uffici e organi comunali, nessun obbligo di direzione o coordinamento, non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- Non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune;
- E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività contrattuale; è tenuto, inoltre, ad osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, di cui all'art. 1176 del c.c.;
- Garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede dell'Ente;
- Sono a carico del Broker:
 - Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - Tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto, comprese le spese per bolli;
 - I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Il Comune di Roccastrada si impegna a:

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- indicare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

ART. 7 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- e) il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio, effettuando accertamenti in qualsiasi momento.

ART. 8 – REFERENTE DEL BROKER

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un soggetto, di adeguata esperienza lavorativa e con i necessari requisiti professionali, tra cui necessariamente l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B, di cui al D.Lgs. 209/2005, quale referente unico dell'Ente e responsabile del servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta, in qualsiasi forma manifestata (scritta, telefonica, per e.mail, ecc), avanzata dall'Ente, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo entro 24 ore dalla richiesta stessa.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono cellulare, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo; tale sostituto dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa e professionale, ed essere a conoscenza di tutte le pratiche inerenti il Comune di Roccastrada.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari responsabili preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt.110/112 del D.Lgs. n.209/2005; tale copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata di valenza dell'affidamento di cui trattasi.

ART. 11 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvederà al pagamento dei premi al broker che risulterà aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte del broker, almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il broker provvederà a versare il corrispettivo alla/e Compagnia/e di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e a trasmettere, tempestivamente, al Comune di Roccastrada, gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate e la documentazione attestante la validità delle polizze.

Nel caso il broker non provveda al pagamento dei premi alla/e Compagnia/e di assicurazione entro i termini indicati nella polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per l'Ente.

ART. 12 – FALLIMENTO-LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI.

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 13 – RECESSO UNILATERALE

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il recesso avrà effetto dopo 30 giorni dall'invio della predetta raccomandata o PEC.

ART. 14 – CONTESTAZIONE VIOLAZIONI CONTRATTUALI - APPLICAZIONE PENALI – RISOLUZIONE

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali anche quelli contenuti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, offerta tecnica ecc), il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno o PEC, assegnando al broker il termine di 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere o per produrre contro deduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e/o qualora le contro deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte del Comune a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, a valere sulla cauzione prestata, una penale nella misura di:

- € **100,00 (euro cento/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dal Comune o nell'offerta tecnica, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'Aggiudicatario, al verificarsi di eventi, inadempienze o violazioni che verranno ritenute particolarmente gravi, con contestuale escussione della cauzione definitiva e senza assegnazione dei termini previsti al primo comma.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente del Comune di Roccastrada e, pertanto, il broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

E' fatto comunque salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

Nell'ambito della gara di appalto non viene richiesto il deposito cauzionale provvisorio.

L'aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo, nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale cauzione definitiva dovrà essere presentata a questo Ente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento e comunque prima della stipula del contratto e dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e almeno per ulteriori 180 giorni oltre la data di scadenza del contratto. Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1953 del c.c., il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Roccastrada.

La mancata costituzione della cauzione definitiva prima della stipula del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata, previa nulla osta del Comune, decorsi i termini contrattualmente previsti.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva a seguito dell'applicazione di penali, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione nel presente Capitolato speciale.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Roccastrada ogni variazione della propria ragione sociale e trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere, in tale ipotesi, il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimento alcuno nei confronti del Comune stesso.

ART.17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3

ART.18 – DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono apri a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di broche raggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente esclusivamente il foro di Grosseto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 196/2003 s.m.i. ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti.